



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-53/16**  
**(pubblicazione per estratto)**

**Ryanair DAC, già Ryanair Ltd e Airport Marketing Services Ltd**  
**contro**  
**Commissione europea**

«Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla camera di commercio e industria di Nîmes-Uzès-Le Vigan con la Ryanair e la sua controllata Airport Marketing Services – Servizi aeroportuali – Servizi di marketing – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Camera di commercio e industria – Vantaggio – Criterio dell'investitore privato – Recupero – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018

1. *Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Possibilità per il beneficiario degli aiuti di avvalersi di diritti altrettanto estesi che i diritti della difesa in quanto tali – Insussistenza – Diritto del beneficiario degli aiuti di partecipare in misura adeguata al procedimento – Portata*

*(Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41)*

2. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti attribuiti da enti regionali o locali – Inclusione – Camera di commercio e industria – Qualificazione di tale ente allo stesso tempo come autorità pubblica e beneficiario di aiuti – Insussistenza di errori di diritto*

*(Art. 107, § 1, TFUE)*

3. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Attribuzione di agevolazioni imputabile allo Stato – Autorità pubbliche coinvolte nell'adozione della misura*

*(Art. 107, § 1, TFUE)*

4. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Contributo forfettario concesso a una società di diritto privato da un sindacato misto aeroportuale – Inclusione*

*(Art. 107, § 1, TFUE)*

5. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell'investitore privato – Valutazione economica complessa – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti*

*(Art. 107, § 1, TFUE)*

6. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Distinzione tra il requisito di selettività e l'individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale – Aiuto individuale – Contratti di servizi aeroportuali e di marketing che comportano un vantaggio in favore di una compagnia aerea – Presunzione di selettività – Necessità di confrontare il beneficiario con altri operatori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga – Insussistenza*

(Art. 107, § 1, TFUE)

7. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell'investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell'operazione controversa e del suo contesto – Assenza di gerarchia tra il metodo dell'analisi comparativa e gli altri metodi di valutazione*

(Art. 107, § 1, TFUE)

8. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione*

(Art. 107, § 1, TFUE)

9. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell'investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell'operazione controversa e del suo contesto – Sistema complesso formato dai contratti di servizi aeroportuali e di marketing – Considerazione del rendimento negativo prevedibile – Ammissibilità – Analisi della redditività di detto sistema complesso*

(Art. 107, § 1, TFUE)

10. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame del criterio dell'investitore privato – Requisito di una motivazione specifica per ogni scelta tecnica o dato numerico – Insussistenza*

(Art. 296 TFUE)

11. *Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell'investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell'operazione controversa e del suo contesto – Considerazione degli elementi disponibili al momento dell'assunzione della decisione relativa alla misura di cui trattasi – Obblighi d'indagine che incombono alla Commissione – Portata*

(Art. 107, § 1, TFUE)

1. La Commissione europea non viola né il principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né i diritti della difesa delle imprese beneficiarie di un aiuto quando adotta una decisione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero senza aver concesso ai suddetti beneficiari l'accesso al fascicolo e senza aver previamente notificato loro i fatti e le considerazioni sui quali essa intendeva fondare tale decisione. In effetti, nell'ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, i beneficiari dell'aiuto non possono avvalersi di veri e propri diritti della difesa.

A tal riguardo, la Carta non ha lo scopo di modificare la natura del controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE, né quello di conferire a terzi diritti di controllo che l'articolo 108 TFUE non prevede. Orbene, se gli interessati, nell'ambito di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato,

fossero in grado di ottenere l'accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della Commissione, il regime di controllo degli aiuti di Stato di cui all'articolo 108 TFUE sarebbe messo in discussione. Del pari, l'obbligo per la Commissione di comunicare previamente ai beneficiari dell'aiuto gli elementi sui quali essa intende fondare la propria decisione finale equivarrebbe ad instaurare un contraddittorio, come quello previsto in favore dello Stato membro responsabile della concessione dell'aiuto, mentre tali beneficiari svolgono essenzialmente solo un ruolo di fonti d'informazione nel corso del procedimento.

Le parti interessate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE dispongono, tuttavia, del diritto di partecipare in misura adeguata al procedimento amministrativo tenendo conto delle circostanze del caso di specie. Pertanto, la decisione di avviare il procedimento di indagine formale deve mettere le parti interessate in condizione di partecipare in modo efficace a detto procedimento nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti interessate conoscano l'iter logico che ha portato la Commissione a considerare provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un nuovo aiuto incompatibile con il mercato comune.

(v. punti 52-55, 57, 68, 71)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 83-101, 103-109)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 125-140)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 143-151)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 156-159)

6. Il requisito della selettività derivante dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere chiaramente distinto dall'individuazione concomitante di un vantaggio economico, in quanto, quando la Commissione europea rileva la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, essa è tenuta a dimostrare, inoltre, che tale vantaggio vada a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta ad essa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all'obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre dunque che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre.

Il requisito della selettività è diverso, tuttavia, a seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure un aiuto individuale. In quest'ultimo caso, l'individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività. Per contro, nell'esaminare un regime generale di aiuto, è necessario stabilire se la misura in questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività.

Ne consegue che contratti di servizi aeroportuali e di marketing conclusi tra un'autorità pubblica che gestisce un aeroporto e una compagnia aerea e la sua controllata hanno un carattere selettivo in quanto contengono condizioni espressamente concordate tra le suddette parti e comportano un vantaggio per la compagnia aerea e la sua controllata.

A tal riguardo, non è necessario valutare se i contratti in questione accordino vantaggi alla suddetta compagnia aerea e alla sua controllata rispetto ad altri investitori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Infatti, il criterio del confronto del beneficiario con altri operatori in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell'obiettivo perseguito dalla misura trova origine e giustificazione nel quadro della valutazione del carattere selettivo di misure d'applicazione potenzialmente generale. Un siffatto criterio è pertanto irrilevante quando si tratta di valutare il carattere selettivo di una misura ad hoc, che riguarda soltanto un'impresa e che intende modificare taluni vincoli concorrenziali ad essa peculiari.

(v. punti 162-169)

7. Le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell'articolo 107 TFUE non sono soddisfatte qualora l'impresa beneficiaria poteva ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procurato per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato. Questa valutazione si effettua, in linea di principio, applicando il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

Pertanto, al fine di stabilire se una misura statale costituisca un aiuto di Stato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore operante in un'economia di mercato, di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere indotto a realizzare l'accordo di cui trattasi. Tuttavia, stabilire se un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe realizzato un tale accordo non può necessariamente implicare per la Commissione europea l'obbligo di utilizzare il metodo dell'analisi comparativa. Infatti, tale metodo costituisce solo uno tra vari strumenti analitici per determinare se l'impresa beneficiaria abbia ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. La scelta dello strumento adeguato spetta alla Commissione nell'ambito del suo obbligo di effettuare un'analisi completa di tutti gli elementi rilevanti dell'operazione controversa e del suo contesto, compresa la situazione dell'impresa beneficiaria e del mercato considerato.

Ne deriva che, in una decisione che qualifica un aiuto di Stato concesso nell'ambito di contratti per la fornitura di servizi aeroportuali e di marketing come aiuto incompatibile con il mercato interno, la Commissione non incorre in errore nell'esaminare in dettaglio quale sia il metodo di valutazione più appropriato per cui optare ai fini dell'applicazione dell'investitore operante in un'economia di mercato e nell'adottare, a tal fine, il metodo dell'analisi di redditività incrementale anziché quello dell'analisi comparativa.

(v. punti 180-184)

8. V. il testo della decisione.

(v. punti 203, 333)

9. V. il testo della decisione.

(v. punti 207-220, 293-327, 335-363, 377-420)

10. V. il testo della decisione.

(v. punti 228-235)

11. V. il testo della decisione.

(v. punti 249-260, 263-267)